



CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PORCARI, MONTECARLO E VILLA BASILICA PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

L'anno 2007 addì 31 del mese di ottobre nella sede comunale di, fra:

- COMUNE DI PORCARI nella persona della sig. nato a il, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Porcari, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

-COMUNE DI VILLA BASILICA nella persona del Sig....., nato a il , non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villa Basilica, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

-COMUNE DI MONTECARLO nella persona del Sig., nato a il, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montecarlo, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;

PREMESSO

Che il capo V del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, ai quali è demandata piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.267/2000, ha approvato :

- la legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

- il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n.225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;



- le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale.

Che con deliberazione della G.R.T. n.643 del 10/09/2007 è stato creato un nuovo Livello Ottimale denominato Area Lucchese Est formato dai Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica.

CONSIDERATO

Che tra i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica sono in corso, oramai da alcuni anni, forme di collaborazione a più livelli, e che è intendimento degli stessi costituire gestioni in forma associata di funzioni e servizi;

Che, la gestione in materia di Vincolo Idrogeologico si presenta come materia adatta ad una gestione a livello sovracomunale;

che sono pertanto ottenibili, tramite tale gestione associata, indubbie economie di scala, derivanti dalla razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e informatiche utilizzate, oltre ad un miglioramento della qualità del servizio reso e ad una più efficace formazione del personale;

Visto il D. Lgs. 4 giugno 1997 n. 143 “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”;

Il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’ art. 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57”;

La L.R.T.6 febbraio 1998 n. 9 “Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite alla Regione dal D. Lgs. 4 giugno 1997 n. 143”;

La L.R.T. 21 marzo 2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana” e sue successive modificazioni, ed in particolare il Capo I “Vincoli e prescrizioni” del Titolo V che prevede tra l’altro che “..... sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267” art. 38 comma 1;

Il Regolamento Forestale della Regione Toscana, approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R capo III “Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico edilizio”;

CHE la stipula della presente convenzione consente lo sviluppo di rapporti unitari nell’ambito della disciplina sopra richiamata, tra Amministrazioni che per caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali, per la dislocazione geografica, hanno interesse a garantire ai propri cittadini -utenti parità di trattamento e di applicazione nella materia oggetto della presente convenzione;



<http://gestioniassocie.regione.toscana.it>

**tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra costituite,
si conviene e si stipula quanto segue:**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto della convenzione

I Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica istituiscono l'ufficio comune per la gestione associata delle funzioni e procedure in materia di vincolo idrogeologico-urbanistico.

L'ufficio comune è privo di personalità giuridica e si configura come entità dotata di autonomia operativa, funzionale ai comuni associati.

Art. 2

Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione

L'ambito territoriale su cui opera l'ufficio comune è individuato nel territorio degli enti sottoscrittori la presente convenzione.

Ad insindacabile giudizio degli enti associati, previo parere della conferenza dei Sindaci e del Responsabile del Servizio Associato "Vincolo idrogeologico-urbanistico", ai fini organizzativi, altri enti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata a mezzo di ufficio comune del servizio oggetto della presente convenzione.

Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di comune capofila sono svolte dal Comune di Porcari che opererà mediante il proprio Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con decreti sindacali, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 in piena autonomia, in considerazione anche del fatto che il suddetto comune è responsabile della gestione.

Art. 3

Finalità

La gestione associata a mezzo di ufficio comune mira a conseguire efficacia, efficienza ed economicità a favore degli enti aderenti.

L'espletamento dell'attività è finalizzata a mettere in grado i comuni aderenti ad approntare strumenti organizzativi di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi e risultati



attesi, in relazione anche alle risorse umane impiegate in modo da valorizzare lo sviluppo delle professionalità degli operatori.

Art. 4

Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

L'attività dell'ufficio comune è finalizzata a svolgere sia funzioni amministrative che decisorie a favore degli enti associati svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

- a) armonizzazione degli adempimenti, rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.) e verifica delle Denunce Inizio Lavori (DIL);
- b) espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
- c) rilascio, da parte dell'ufficio addetto alla gestione associata, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:

- 1) trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- 2) realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi.
- d) Ogni altro adempimento previsto dagli articoli 100 e 101 del regolamento Forestale della Regione Toscana approvato con DPGR 08.08.03 n. 48/R.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra il Servizio "Vincolo idrogeologico-urbanistico" è collegato con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisorii connessi con la gestione del vincolo stesso.

Il Responsabile del Servizio "Vincolo idrogeologico-urbanistico" svolgerà anche funzioni di supporto agli Organi politici nella predisposizione degli atti programmatici e di pianificazione e nelle relative variazioni, nelle modifiche ai regolamenti la cui predisposizione richiede l'acquisizione del parere in materia.

Su specifica richiesta dei rispettivi Sindaci dei comuni associati, il Responsabile del Servizio "Vincolo idrogeologico-urbanistico" può essere chiamato a partecipare, in qualità di esperto, a Commissioni Consiliari, Consigli Comunali, Giunte Comunali o altri organismi. Lo stesso potrà



essere delegato altresì a partecipare a riunioni o assemblee di società o Enti dei quali ne fa parte il comune associato.

Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra ulteriore attività che verrà attribuita all'Ufficio Comune da parte degli enti partecipanti previo parere della conferenza dei Sindaci sentito il Responsabile del Servizio "Vincolo idrogeologico-urbanistico".

Art. 5

Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti

Resteranno di competenza di ogni singolo ente tutti quei procedimenti non espressamente individuati nei precedenti articoli 1 e 4.

2. Restano in particolare nella competenza di ogni ente partecipante, tutte le attività di front-office necessarie a garantire:

- a. la puntuale e completa informazione a favore degli utenti del servizio nei casi in cui necessita l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
- b. la raccolta delle domande/pratiche da inviare all'Ufficio unico;
- c. l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa che si rendesse necessaria per regolarizzare le istanze.

Le fattispecie di cui ai precedenti commi sono finalizzate esclusivamente a garantire a favore dei cittadini la facilità d'accesso alle informazioni, nonché i principi di semplificazione delle procedure amministrative connesse con l'esercizio dei conseguenti diritti.

CAPO II -DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 6

Norme regolamentari

1. I Comuni aderenti, su proposta della conferenza dei Sindaci, possono disciplinare uniformemente le attività e le procedure che in forza della presente convenzione sono gestite in maniera associata, approvando una regolamentazione unica per il servizio, con appositi atti deliberativi.

CAPO III - RAPPORTI TRA I COMUNI CONVENZIONATI

Art. 7

Conferenza dei sindaci



1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale denominato "Conferenza dei Sindaci". Tale organismo costituito dai Sindaci o loro delegati svolge i seguenti compiti:

- a) stabilire gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire;
- b) fornire direttive all'ente delegato e verificare la rispondenza della sua azione ai programmi delle rispettive Amministrazioni.
- c) esaminare le relazioni relative a controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, presentate dal soggetto di cui all'art.9, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
- d) esaminare qualsiasi altra questione di interesse comune;

La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune delegato e si riunisce di norma almeno una volta all'anno prima della predisposizione dei bilanci di previsione e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei comuni aderenti.

Alle sedute della conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare, con funzioni tecnico-consultive, i Segretari comunali e/o Direttori generali e il Responsabile della presente gestione associata, o altro personale con competenze dirigenziali, la cui presenza sia ritenuta utile.

Art. 8

Struttura organizzativa

- 1. Il Comune capofila provvede, secondo la sua disciplina interna, all'individuazione e alla nomina del responsabile operativo della gestione associata, che è sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo del Sindaco del proprio ente di appartenenza.
- 2. I Comuni aderenti si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate.
- 3. I Comuni aderenti, qualora si renda necessario, su richiesta del Responsabile della presente gestione associata e previa determinazione conforme della Conferenza dei Sindaci, si impegnano a comandare o distaccare presso l'ufficio unico unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.
- 4. I dipendenti interessati dai provvedimenti di cui ai precedenti commi conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle leggi e regolamenti nonché dai contratti collettivi di lavoro del comparto.



5. I Comuni aderenti dovranno individuare, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per le attività della gestione associata.

Art. 9

Responsabile della gestione associata

1. Il responsabile della gestione associata, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:

- a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
- b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
- c) organizzare e sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto;
- d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;
- e) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tale relazione viene immediatamente trasmessa alla Conferenza dei Sindaci.

La valutazione dei risultati conseguiti dal Responsabile della presente Gestione associata è effettuata sulla base delle norme contrattuali e del Regolamento sul sistema permanente di valutazione vigente in ciascun Ente, integrato dai Segretari e/o Direttori degli enti aderenti.

Art. 10

Beni e strutture

1. Il Comune capofila si impegna ad allestire i locali e a procurare la dotazione informatica e i supporti necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso (arredi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze, ecc...).

2. I Comuni convenzionati potranno conferire al Comune responsabile della presente gestione associata beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni delegate.

3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato, di revoca delle funzioni o di recesso dalla convenzione, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

4. I beni strumentali acquistati per il funzionamento dell'Ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei Comuni aderenti secondo le quote definite dai successivi articoli. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà



definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la Conferenza dei Sindaci deciderà a maggioranza.

Art. 11

Rapporti finanziari

1. Le spese di avviamento dell'Ufficio sono sostenute dall'amministrazione in cui lo stesso è incardinato.
2. Le spese relative al funzionamento ordinario dell'Ufficio quali, indicativamente: canoni di assistenza, manutenzione e relativi aggiornamenti del software, stampati, spese postali, cancelleria, eventuali incarichi di consulenza, formazione del personale, sono poste a carico degli enti aderenti alla presente convenzione, e tra questi ripartite in proporzione al numero degli abitanti dei comuni partecipanti al 31 Dicembre di ciascun anno.
3. Al momento dell'elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni, e comunque tre mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del responsabile di cui all'art. 9, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione, vengono trasmessi ai Comuni associati che stanzieranno nei rispettivi bilanci la propria quota di competenza calcolata in base al criterio di cui al comma 2.
4. Ogni Comune associato provvede a versare la quota di propria spettanza al Comune delegato in rate trimestrali. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva di cui al successivo comma 7 approvata dalla Conferenza dei Sindaci, saranno determinate le quote a conguaglio.
5. Al termine del primo anno di attività dell'Ufficio associato e, in seguito, quando se ne presenti la necessità, i criteri di ripartizione suesposti, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei Comuni associati, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza dei Sindaci per eventuali modifiche o conferme.
6. Il Comune delegato gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG, ove esistente.
7. Il responsabile della gestione associata, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, lo trasmette ai Comuni associati entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ai fini del versamento della quota a conguaglio.



Art. 12

Comune capofila

1. I Comuni aderenti riconoscono il Comune di Porcari quale Comune capofila.
2. Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere destinati con decisione della Conferenza dei Sindaci:
 - a) a sostenere i costi per il funzionamento ordinario dell'ufficio, calcolati come indicato al comma 2, del precedente articolo;all'incentivazione della gestione associata;
alla formazione e qualificazione del personale dipendente dei Comuni associati;
ad iniziative, progetti ed attività interessanti tutti i Comuni associati, ritenuti degni di incentivazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Nuove adesioni

1. Alla presente convenzione potranno aderire altri Comuni, previo parere favorevole della Conferenza dei sindaci.
2. Il Comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione degli accordi di cui alla presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione secondo il criterio di ripartizione di cui all'art. 10, comma 2.
3. Anche nel caso di nuove adesioni, la durata della gestione associata non potrà superare il termine di cui all'art. 13.
4. In caso di adesioni di altri Comuni alla presente convenzione, su proposta unanime della Conferenza dei Sindaci, e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 16, la qualifica di Comune capofila per la presente gestione associata potrà essere conferita ad altro Comune aderente alla presente convenzione al quale, dunque, saranno demandate le relative funzioni.
5. In ogni caso l'eventuale modifica, di cui al comma precedente, non potrà avvenire nel primo anno di vigenza della presente convenzione.



Art. 14

Durata e revoca

1. La presente convenzione ha validità di cinque anni dalla sottoscrizione, salvo proroga che deve intervenire con atto deliberativo dei rispettivi consigli comunali.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da comunicare agli altri Enti aderenti alla convenzione almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.
3. Il recesso, che ha comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni nel caso gli stessi siano più di due.

Art. 15

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa, attraverso la Conferenza dei Sindaci.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie insorte tra i Comuni aderenti, la soluzione è affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci ed il terzo dai due arbitri in precedenza nominati.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 16

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

Per il Comune di PORCARI



Per il Comune di MONTECARLO

Per il Comune di VILLA BASILICA
